



REGOLAMENTO REGIONALE

PER L'ELEZIONE DEL SEGRETARIO E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE, DEI SEGRETARI E DELLE ASSEMBLEE CITTADINE, DEI SEGRETARI E DEGLI ORGANISMI DI CIRCOLO

approvato dal commissario regionale del Pd Umbria in data 2 marzo 2020

ARTICOLO 1 (Convocazione e procedimento elettorale)

1. Partecipano alla fase congressuale disciplinata dal presente regolamento l'Unione regionale dell'Umbria per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale, le Unioni comunali – qualora costituite nei Comuni in cui sono presenti più Circoli - per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea comunale e i Circoli territoriali del Partito Democratico dell'Umbria per il rinnovo dei propri organismi.
2. In un'unica data sono convocate le assemblee congressuali dei circoli territoriali per il rinnovo dei propri organismi e l'individuazione del segretario unitamente all'elezione dei membri dell'assemblea per il livello regionale e comunale di appartenenza.
3. I congressi di circolo si svolgeranno in una data compresa tra il ...e il Le Assemblee comunali, dove sono presenti più di un circolo territoriale, saranno convocate tra il 30 marzo e il 5 aprile 2020. L'Assemblea regionale sarà convocata il 19 aprile 2020.

ARTICOLO 2 (Commissione regionale)

1. La Commissione regionale per il congresso viene istituita nel rispetto della parità di genere e della pluralità, in numero dispari non superiore a 15. Sarà integrata da un rappresentante di ciascun candidato una volta formalizzata l'accettazione delle candidature a Segretario regionale. Ai lavori della commissione partecipa, in qualità di invitato permanente senza diritto di voto, il Presidente della Commissione regionale di Garanzia o suo delegato.
2. La Commissione viene nominata dal Commissario regionale.
3. La Commissione regionale deve:
 - a) formalizzare l'accettazione delle candidature a Segretario Regionale;
 - b) certificare a livello regionale i risultati delle riunioni di Circolo;
 - c) convocare il Congresso Regionale;
 - d) formalizzare l'accettazione delle liste dei candidati all'Assemblea regionale;
 - e) certificare i risultati del voto tra gli iscritti e proclamare gli eletti all'Assemblea regionale.
4. La Commissione regionale è, inoltre, organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati relativi all'applicazione del Regolamento regionale ed alle procedure previste dal comma 3 del presente articolo.
5. Nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, la Commissione si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.
6. La Commissione regionale nomina dei delegati interni alla Commissione stessa o esterni, che avranno il compito di:
 - a) curare l'istituzione dei seggi elettorali per il voto degli iscritti, e nominare i relativi Presidenti di Seggio e gli Scrutatori;
 - b) calendarizzare le riunioni di Circolo nell'arco temporale previsto da comma 3 dell'articolo 1 del presente

regolamento;

- c) nominare un garante per ogni riunione di Circolo;
 - d) formalizzare l'accettazione, in accordo con la Commissione regionale per il Congresso, delle liste dei candidati delle Assemblee comunali;
 - e) raccogliere e trasmettere alla Commissione regionale i verbali di scrutinio delle riunioni di Circolo.
7. I componenti delle Commissioni regionali non possono, a pena di decadenza, candidarsi né sottoscrivere candidature a Segretario regionale e all'Assemblea regionale.
 8. I componenti delle Commissioni regionali fanno parte automaticamente dell'Assemblea regionale, con diritto di voto, ad esclusione del voto di cui all'art 8 comma 4 del presente Regolamento e delle votazioni di cui all'art. 21, commi 8) e 9) dello Statuto del PD.
 9. I componenti della Commissione regionale di garanzia uscente fanno parte automaticamente dell'Assemblea regionale, con diritto di voto, ad esclusione del voto di cui all'art. 8 comma 4 del presente Regolamento e delle votazioni di cui all'art. 21 commi 8) e 9) dello Statuto del PD.

ARTICOLO 3 (Presentazione delle candidature a Segretario regionale e comunale)

1. Le candidature alla Segreteria regionale e le relative linee programmatiche vengono depositate presso la Commissione regionale per il Congresso entro il 14 marzo 2020.
2. Le candidature alle Segreterie comunali per i Comuni che hanno più di un circolo territoriale e le relative linee programmatiche vengono depositate presso la Commissione regionale per il Congresso entro il 14 marzo 2020.
3. Tutte le candidature alla Segreteria regionale devono essere sottoscritte da un numero di iscritti compreso tra il 5% e il 10% dei tesserati regionali.
4. Tutte le candidature alle Segreterie comunali per i Comuni che hanno più di un circolo territoriale, devono essere sottoscritte da un numero di iscritti compreso tra il 5% e il 10% dei tesserati comunali.
5. La Commissione regionale cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte eguale dignità e piena parità dei diritti.
6. L'ordine delle candidature sulla scheda di votazione nei Circoli, così come il relativo ordine di illustrazione delle linee politico programmatiche, sarà definito attraverso un sorteggio effettuato dalla Commissione regionale.

ARTICOLO 4 (Modalità di svolgimento delle riunioni di Circolo per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale)

1. Le riunioni di Circolo per il Congresso vengono convocate in una data compresa nell'arco temporale previsto dal comma 3 art. 1 del presente Regolamento e si terranno in maniera unitaria per tutti i livelli (election day). Saranno quindi convocati sia per lo svolgimento del Congresso regionale, che per il Congresso comunale, che per il rinnovo del Circolo territoriale stesso, come previsto dall'art. 1 comma 2 del presente Regolamento.
2. Partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di Circolo tutti gli iscritti presenti nell'Anagrafe del 2019, che si siano tesserati, anche on-line, entro e non oltre il 31/01/2020.
3. La Commissione regionale per il Congresso ha l'obbligo di fornire ad ogni Circolo l'anagrafe degli iscritti alla data di cui al comma 2 del presente articolo.
4. La Commissione regionale per il Congresso, in accordo con i delegati provinciali di cui al comma 6 art. 2 del presente Regolamento, nomina un garante per ogni riunione di circolo, rispettando i criteri di pluralismo.
5. Le modalità e i tempi di svolgimento delle Assemblee di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.
6. La convocazione dell'Assemblea di Circolo deve avvenire in un tempo sufficiente al fine di garantire la più ampia partecipazione al dibattito e al voto. Nella convocazione si deve riportare il periodo, le modalità e i tempi della riunione stessa.
7. In apertura dell'Assemblea di Circolo, su proposta del Segretario o del reggente del Circolo, viene costituita e messa ai voti l'approvazione della Presidenza, di concerto con il delegato della Commissione regionale, ha

il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori.

8. Subito dopo vengono presentate le linee programmatiche collegate ai candidati Segretari di Circolo, Comunali e Regionali, in maniera distinta, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti. Solo in seguito al termine delle presentazioni sarà possibile effettuare le operazioni di voto.

ARTICOLO 5 (Elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale)

1. Durante il proprio mandato istituzionale non sono candidabili a Segretario regionale: i Presidenti di Giunta regionale e dei Consigli regionali, gli Assessori regionali, i Presidenti di Provincia, i Sindaci delle città capoluogo di Regione e Provincia.
2. La carica di componente dell'Assemblea regionale è incompatibile con quella di componente dell'Assemblea nazionale. Qualora un componente dell'Assemblea nazionale volesse candidarsi all'Assemblea regionale, deve dimettersi entro la data di presentazione delle liste.
3. La presentazione delle liste avviene su base regionale, depositando l'elenco dei candidati presso la Commissione regionale entro la data limite prevista per la candidatura a Segretario regionale come richiamato al comma 1 articolo 3 presente Regolamento. Le liste devono essere approvate e firmate dal candidato alla segreteria ad esso collegate. Le liste presentate devono rispettare, per quanto possibile, l'alternanza di genere e la rappresentanza territoriale.
4. La Commissione regionale per il Congresso, una volta depositate le liste e le candidature, predispose il modello di scheda.
5. L'elettorato passivo è riservato agli iscritti presenti nell'anagrafe 2019 che si siano iscritti, anche on-line, entro e non oltre il 31/01/2020.
6. Il numero dei componenti dell'Assemblea regionale da eleggere è di 150 ed è suddiviso, in maniera proporzionale, in base ai voti ottenuti dalle liste.
7. A conclusione delle operazioni di voto, in ciascun circolo viene redatto un verbale che viene immediatamente trasmesso alla Commissione regionale, al fine di effettuare le operazioni di calcolo di propria competenza. La commissione regionale, conclusa la procedura di attribuzione dei seggi spettanti, trasmette il verbale dei risultati all'Organizzazione nazionale, proclama eletti i componenti dell'Assemblea regionale e ne dà comunicazione all'Organizzazione nazionale.
8. I membri dell'Assemblea regionale vengono eletti sulla base dell'ordine di presentazione della lista.

ARTICOLO 6 (Elezione del Segretario e dell'Assemblea comunale nelle Unioni comunali)

1. La presentazione delle liste collegate ai Candidati Segretari comunali avviene su base territoriale, depositando l'elenco dei candidati per ogni circolo almeno 2 giorni prima della riunione del circolo stesso ai delegati della Commissione regionale per il Congresso. Le liste devono essere approvate e firmate dal candidato alla segreteria ad esso collegate. Le liste presentate devono garantire, per quanto possibile, l'alternanza di genere.
2. I delegati della Commissione regionale per il Congresso, una volta depositate le liste e le candidature, predispongono il modello di scheda.
3. L'elettorato passivo è riservato a coloro che hanno i requisiti richiamati dal comma 5 dell'art. 5 del presente Regolamento
4. Il numero dei componenti dell'Assemblea comunale da eleggere è stabilito in base alla media del numero degli iscritti delle annualità 2018 e 2019, secondo i parametri sotto riportati:
 - a) Fino a 500 iscritti da un minimo di 10 ad un massimo di 50
 - b) Da 500 a 1500 da un minimo di 50 ad un massimo di 80
 - c) Oltre 1500 da un minimo di 80 ad un massimo di 125
 - d) Il numero dei componenti dei direttivi di circolo è stabilito dal circolo stesso.
5. Il numero dei membri dell'Assemblea comunale spettante ad ogni circolo è calcolato sulla base percentuale dei tesserati del circolo stesso in base alla media dell'anno 2018-2019 . Ogni circolo territoriale ha diritto ad almeno un posto nell'Assemblea comunale.

6. A conclusione delle operazioni di voto, in ciascun circolo viene redatto un verbale che viene trasmesso ai delegati della Commissione regionale per il Congresso, al fine di effettuare i calcoli di propria competenza. I delegati della Commissione dichiarano eletti i nuovi membri delle Assemblee comunali di riferimento e ne danno comunicazione alla Commissione regionale per il Congresso.

ARTICOLO 7 (Elezione del Segretario e dell'Assemblea comunale nei Comuni in cui è presente un solo Circolo)

1. La presentazione delle liste collegate ai Candidati Segretari comunali avviene almeno 2 giorni prima della riunione del circolo stesso ai delegati della Commissione regionale per il Congresso. Le liste devono essere approvate e firmate dal candidato alla segreteria ad esso collegate. Le liste presentate devono garantire, per quanto possibile, l'alternanza di genere.
2. I delegati della Commissione regionale per il Congresso, una volta depositate le liste e le candidature, predispongono il modello di scheda.
3. L'elettorato passivo è riservato a coloro che hanno i requisiti richiamati dal comma 5 dell'art. 5 del presente Regolamento
4. Il numero dei componenti dell'Assemblea comunale da eleggere è stabilito in base alla media del numero degli iscritti delle annualità 2018 e 2019, secondo i parametri sotto riportati:
 - e) Fino a 500 iscritti da un minimo di 10 ad un massimo di 50
 - f) Da 500 a 1500 da un minimo di 50 ad un massimo di 80
 - g) Oltre 1500 da un minimo di 80 ad un massimo di 125
 - h) Il numero dei componenti dei direttivi di circolo è stabilito dal circolo stesso.
5. A conclusione delle operazioni di voto, in ciascun circolo viene redatto un verbale che viene trasmesso ai delegati della Commissione regionale per il Congresso, al fine di effettuare i calcoli di propria competenza. I delegati della Commissione dichiarano eletti i nuovi membri delle Assemblee comunali di riferimento e ne danno comunicazione alla Commissione regionale per il Congresso.

ARTICOLO 8 (Diritto e modalità di voto)

1. Possono partecipare al voto per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale, del Segretario e dell'Assemblea comunale e del Segretario di Circolo tutte le iscritte e gli iscritti che, al momento del voto, rientrano nei requisiti di cui all'art. 4, comma 2 dello Statuto del Pd, e che godono del diritto di elettorato attivo di cui al comma 2 dell'art. 4 del presente Regolamento.
2. Gli iscritti esprimono il loro voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all'Assemblea collegata alla Candidata/o Segretaria/o sia del livello regionale che del livello comunale. Per il rinnovo della segreteria di circolo, sarà sufficiente tracciare un unico segno sul nome della Candidata/o Segretaria/o di Circolo.

ARTICOLO 9 (Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario)

1. La commissione regionale, acquisiti i verbali, comunica i risultati del voto e convoca l'Assemblea regionale nella data prevista dal comma 3 art. 1 del presente regolamento.
2. L'Assemblea regionale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione regionale, elegge il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente dell'Assemblea regionale e le relative modalità di voto, sono disciplinate dallo Statuto regionale.
3. Il Presidente dell'Assemblea regionale proclama eletto alla carica di Segretario il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione regionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea regionale.
4. Qualora nessun candidato abbia riportato tale maggioranza assoluta, il Presidente dell'Assemblea regionale indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior

numero di voti validamente espressi.

5. I candidati alla carica di Segretario regionale che non risultino eletti alla carica, sia al primo turno che in caso di ballottaggio, entrano – a titolo personale – a far parte dell'Assemblea regionale con diritto di parola e di voto ad eccezione che per le votazioni di cui al comma 4 del presente articolo e all'art. 21, commi 8 e 9 dello Statuto del PD.

ARTICOLO 10 (Garanzie)

1. La Commissione regionale provvede a disciplinare, con relative delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di Segretario e, allo scopo di garantire pari opportunità tra i candidati, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.
2. La Commissione regionale ha il compito di garantire che la procedura di elezione dell'Assemblea e del Segretario regionale si svolga in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti, nei modi previsti dallo Statuto, dal Regolamento nazionale e dal Regolamento regionale.
3. In caso di inadempienza rispetto ai doveri ed alle procedure previste dal presente regolamento da parte delle Commissioni regionali, provvede con potere di surroga la Segreteria nazionale.

ARTICOLO 11 (Costi e limiti di spesa e rendiconti)

1. I candidati, nel corso della campagna elettorale, si attengono a principi di decoro per quanto riguarda le spese.

ARTICOLO 12 (Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie)

1. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione delle riunioni di circolo, vanno rivolte alla Commissione regionale territorialmente competente, che decide entro 24 ore dalla loro ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione regionale di Garanzia territorialmente competente, che decide entro le successive 24 ore. L'eventuale ultimo grado di giudizio è di competenza della Commissione nazionale di Garanzia.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le norme dello Statuto nazionale, ivi comprese quelle che disciplinano la competenza per materia delle Commissioni di Garanzia territorialmente competenti.
3. Gli iscritti al PD, eletti o componenti degli esecutivi istituzionali, ovvero di ulteriori incarichi previsti dai Regolamenti finanziari nazionale, regionali e provinciali, non in regola con i versamenti previsti dai suddetti Regolamenti finanziari, decadono dall'anagrafe degli iscritti, secondo le procedure previste dal Regolamento delle Commissioni di Garanzia, a condizione che la sanzione comminata sia definitiva, secondo le norme dello Statuto del PD.

ARTICOLO 13 (Norme di salvaguardia)

1. I candidati alla Segreteria e all'Assemblea regionali si impegnano:
 - a) a riconoscere i risultati delle riunioni di Circolo come certificati dalla Commissione regionale per il Congresso e dalle Commissioni di Garanzia regionale e nazionale;
 - b) a deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.

2. La Commissione regionale interviene con appositi indirizzi, norme esplicative ed attuative del Regolamento regionale.

ARTICOLO 14 (Congressi Provinciali o Territoriali)

1. In attesa di adeguamento dello Statuto regionale e della nuova organizzazione territoriale del Partito Democratico dell'Umbria, i Congressi Provinciali sono rinviati a nuova convocazione.
2. Sarà cura della nuova Assemblea regionale deliberare sulla ridefinizione territoriale del Partito e, successivamente, predisporre tutte le misure necessarie per convocare i congressi delle rinnovate strutture.

ARTICOLO 15 (Elezioni del Segretario e dell'Assemblea comunale, del Segretario di Circolo e del Direttivo)

1. L'elezione del Segretario e dell'Assemblea comunale è disciplinata dall'articolo 6 del presente Regolamento.
2. Per tutto quello non espressamente disciplinato dall'articolo 6, si applicano le regole previste per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale. Eventuali quesiti sulla interpretazione del presente regolamento vengono affidate alla Commissione regionale per il Congresso.
3. Le candidature a Segretario di Circolo e le liste di candidati al Direttivo di Circolo si presentano il giorno dell'apertura del Congresso di Circolo.
4. Il Segretario di Circolo è eletto dall'Assemblea degli iscritti. Le liste devono essere collegate ad un candidato Segretario, che autorizza il collegamento, e non possono contenere un numero di candidati al Direttivo superiore al numero previsto di componenti dell'organismo. Le liste devono essere formate, per quanto possibile, nel rispetto dell'alternanza di genere. I candidati al Direttivo vengono eletti secondo l'ordine di posizione nella lista.
5. Il voto per il Segretario di Circolo si esprime tracciando soltanto un unico segno sul nome del candidato\ Segretario\ e, in automatico, sarà votata anche la lista collegata alla sua candidatura. I componenti del Direttivo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono assegnati alle liste che hanno ottenuto il più alto decimale, in ordine decrescente, fino all'assegnazione di tutti i seggi spettanti.
6. E' eletto Segretario di Circolo il candidato collegato alla maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo. Qualora nessun candidato Segretario abbia conseguito la maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo, il Direttivo elegge, con maggioranza dei voti validi il Segretario di Circolo, con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di componenti dell'organismo.